

Ordinanza del Governo del Land sulle misure di protezione da infezioni contro la diffusione del virus SARS-CoV-2 (Ordinanza Corona – COVID-19)¹

del 15 settembre 2021

(nella versione valida dal 4 dicembre)

Sulla base dell'Art. 32 in combinato disposto con gli Art. 28 fino a 31 della Legge sulla protezione da infezioni (IfSG) del 20 luglio 2000 (Gazzetta Ufficiale Federale I pag. 1045), che è stata modificata da ultimo dall'Art. 12 della Legge del 10 settembre 2021 (Gazzetta Ufficiale Federale I pag. 4147, 4152) viene decretato quanto segue:

Parte 1 – Disposizioni generali

Art. 1

Obiettivo, livelli, procedura

(1) La presente Ordinanza serve a combattere la pandemia del virus SARS-CoV2 per proteggere la salute dei cittadini ed evitare di sovraccaricare il sistema sanitario.

(2) Si applicano i seguenti livelli:

1. Il livello di base si applica, se i numeri indicati ai punti 2, 3 e 4 non sono raggiunti o superati in tutto il Paese;

2. il livello di allerta si applica, se il numero di nuovi ricoveri con pazienti COVID-19 per ogni 100.000 abitanti a livello nazionale raggiunge o è superiore a 1,5 entro sette giorni (incidenza di ospedalizzazione di sette giorni) o se l'utilizzo dei letti in terapia intensiva (AIB) con pazienti COVID-19 a livello nazionale raggiunge o è superiore a 250;

3. Il livello di allarme si applica, se l'incidenza di ospedalizzazione di sette giorni a livello nazionale raggiunge o è superiore a 3 o se l'utilizzo dei letti in terapia intensiva (AIB) a livello nazionale con pazienti COVID-19 raggiunge o è superiore a 390.

4. Il livello di allarme II si applica, se l'incidenza di ospedalizzazione di sette giorni a livello nazionale raggiunge o è superiore a 6 o se l'utilizzo dei letti in terapia intensiva (AIB) a livello nazionale con pazienti COVID-19 raggiunge o è superiore a 450.

Il Governo del Land si riserva il diritto di prendere ulteriori misure in caso di incidenza particolarmente elevata dell'infezione da Covid, al più tardi quando l'incidenza di ospedalizzazione di sette giorni raggiunge o è superiore a 9.

¹Versione consolidata non ufficiale dopo l'entrata in vigore dell'Ordinanza del Governo del Land per la modifica dell'Ordinanza Corona del 3 dicembre 2021 (emanata in situazione di emergenza ai sensi dell'Art. 4 della Legge sulla promulgazione e disponibile all'indirizzo <http://www.baden-wuerttemberg.de/corona-verordnung>)

(3) L'Ufficio Statale di Sanità rende noto il verificarsi del rispettivo livello mediante pubblicazione in Internet (www.gesundheitsamt-bw.de/lga/de/fachinformationen/infodienste-newsletter/infektnews/seiten/lagebericht-covid-19); le cifre pubblicate dall'Ufficio Statale di Sanità sono determinanti per la realizzazione di questo scopo.

Per il verificarsi del rispettivo livello è necessario che sia stato raggiunto o superato un numero determinante per un livello per due giorni consecutivi. Il livello immediatamente inferiore viene raggiunto, se il numero determinante per un livello non è stato raggiunto per cinque giorni consecutivi. Le misure del rispettivo livello regolamentate dalla presente Ordinanza si applicano a partire dal giorno successivo all'annuncio.

Art. 2

Norme generali di distanziamento ed igiene

Si raccomanda generalmente di mantenere una distanza minima di 1,5 metri dalle altre persone, di osservare una igiene adeguata e di ventilare regolarmente i locali chiusi.

Art. 3

Obbligo di indossare una maschera

- (1) E' obbligatorio indossare una maschera medica.
- (2) Si consente un'eccezione all'obbligo di indossare una maschera:
 1. in aree private,
 2. all'aperto, a meno che non si possa presumere che una distanza minima di 1,5 metri dalle altre persone non possa essere mantenuta in modo affidabile,
 3. per i bambini fino ai sei anni,
 4. per le persone, che possono dimostrare in modo attendibile che l'uso di una maschera medica non è possibile o irragionevole per validi motivi di salute, per cui la giustificazione dei motivi di salute deve essere generalmente fornita dietro presentazione di un certificato medico,
 5. nel livello di base in strutture e servizi di cui alla parte 2, se l'accesso è consentito solo a visitatrici e visitatori, partecipanti o clienti immunizzati (modello di opzione 2G); questo vale anche per i dipendenti, che hanno contatti con persone esterne, se sono immunizzati e presentano volontariamente al loro datore di lavoro un certificato attestante l'esecuzione della loro vaccinazione o l'avvenuta guarigione; l'Art. 5 par. 1 comma 3 ed il par. 3 restano impregiudicati,

6. se l'uso di una maschera è irragionevole o non è possibile nel singolo caso per ragioni altrettanto importanti e inconfutabili o
 7. a condizione che siano disponibili altre protezioni almeno equivalenti per altre persone.
- (3) Nei luoghi di lavoro e nei locali commerciali resta impregiudicata l'Ordinanza sulla sicurezza del lavoro SARS-CoV-2 del 25 giugno 2021 (BAZ AT 28 giugno 2021 V1), che è stata modificata da ultimo dall'Art. 13 della Legge del 22 novembre 2021 (Gazzetta Ufficiale Federale I pag. 4906, 4913) nella stesura di volta in volta modificata.

Art. 4

Persone immunizzate

- (1) Le persone immunizzate sono persone, che sono state vaccinate contro il COVID-19 o che sono guarite dal COVID-19. Alle persone immunizzate è consentito l'accesso alle strutture o ai servizi elencati nella parte 2 nei limiti delle capacità disponibili e consentite e conformemente ai livelli di allarme, purché siano asintomatiche e presentino un certificato attestante l'avvenuta vaccinazione o guarigione, a meno che per le persone immunizzate non vi sia anche l'obbligo di presentare la prova del test antigenico o del test PCR. Per le persone immunizzate, che sono asintomatiche, vige l'obbligo di presentare un certificato attestante l'avvenuta vaccinazione o guarigione anche nel caso, in cui l'accesso o la partecipazione sia consentito solo alle persone immunizzate.
- (1a) Nella misura, in cui l'accesso alle strutture o ai servizi di cui alla parte 2 sia permesso - nell'ambito delle capacità disponibili e consentite - solo alle persone immunizzate dietro presentazione di un test antigenico o PCR, questo non si applica alle persone vaccinate o guarite, che hanno ricevuto una vaccinazione di richiamo.
- (2) Ai sensi dei par. 1 e 1a
1. una persona vaccinata è una persona, che è in possesso di un certificato di vaccinazione a lei intestato rilasciato ai sensi dell'Art. 2 punto 3 dell' Ordinanza COVID-19 sull'esenzione dalle misure di protezione dell'8 maggio 2021 (SchAusnahmV- BAZ AT 8 maggio 2021 V1), modificata dall'Art. 20a della Legge del 22 novembre 2021 (Gazzetta Ufficiale Federale I pag. 4906, 4915),
 2. una persona guarita è una persona, che è in possesso di un certificato di guarigione a lei intestato rilasciato ai sensi dell'Art. 2 punto 5 SchAusnahmV e
 3. una persona asintomatica è una persona, che attualmente non manifesta alcun sintomo tipico o indizio di aver contratto un'infezione da Coronavirus SARS-CoV-2; i

sintomi tipici dell'infezione da Coronavirus SARS-CoV-2 sono dispnea con manifeste difficoltà respiratorie, tosse insorta improvvisamente, febbre, anosmia e ageusia (perdita del gusto e dell'olfatto).

Art. 5

Persone non immunizzate

(1) Una persona non immunizzata è una persona, che non è stata vaccinata contro il COVID-19 né è guarita dal COVID-19 ai sensi dell'Art. 4 par. 2. Le persone non immunizzate possono essere ammesse alle strutture o ai servizi, di cui alla parte 2 solo nei limiti delle capacità disponibili e consentite secondo le disposizioni della parte 2, se sono asintomatiche e presentano un certificato attestante l'esecuzione di un test antigenico o PCR negativo rilasciato a loro nome. Per le persone asintomatiche, che non hanno ancora compiuto 18 anni o che possono dimostrare in modo attendibile, che non possono essere vaccinate per motivi medici o non hanno ricevuto una raccomandazione di vaccinazione dal Comitato vaccinale permanente da almeno tre mesi, l'accesso alle strutture e ai servizi di cui alla parte 2 è consentito dietro presentazione di un certificato attestante l'esecuzione di un test antigenico o PCR, a condizione che l'accesso sia subordinato alla presentazione di un certificato comprovante l'esecuzione di un test, di una vaccinazione o l'avvenuta guarigione o sia consentito solo a persone immunizzate. La giustificazione delle motivazioni mediche deve essere generalmente comprovata dalla presentazione di un certificato medico.

(2) Le persone, che non hanno ancora compiuto il sesto anno di età o che non sono ancora state iscritte a scuola, sono sempre autorizzate ad accedere alle strutture o ai servizi menzionati nella parte 2 nei limiti delle capacità disponibili e consentite, purché siano asintomatiche. Alle unità operative dei vigili del fuoco, ai servizi di soccorso, alla polizia ed alla protezione civile è sempre consentito l'accesso alle strutture o ai servizi menzionati nella parte 2 nella misura, in cui si renda necessario per l'esecuzione di un determinato intervento.

(3) Le persone, che in qualità di studenti sottostanno a test regolari nell'ambito della loro frequenza scolastica e non hanno ancora compiuto 18 anni, sono sempre autorizzate ad accedere alle strutture o ai servizi menzionati nella parte 2 nei limiti delle capacità disponibili e consentite, a condizione che siano asintomatiche. Queste disposizioni si applicano mutatis mutandis, se l'accesso o la partecipazione è consentito solo alle persone immunizzate. Di regola, la prova attendibile dello status di studente deve essere fornita per mezzo di un documento di identificazione appropriato.

(4) Un certificato comprovante l'esecuzione di un test è un'attestazione ai sensi dell'Art. 2 punto 7 della SchAusnahmV,

1. redatto sul posto sotto la supervisione del fornitore di servizi, che deve verificare l'esistenza di un certificato del test effettuato; il certificato comprovante l'esecuzione del test rilasciato dal precitato fornitore di servizi non potrà essere utilizzato per l'accesso ad altre strutture o la partecipazione ad altri eventi,

2. eseguito nell'ambito di un test aziendale per garantire la sicurezza sul lavoro da parte del personale, che abbia la formazione o le conoscenze e l'esperienza necessarie a tale scopo o

3. eseguito o monitorato da un fornitore di servizi ai sensi dell'Art. 6 par. 1 dell'Ordinanza del 21 settembre 2021 sui test del Coronavirus (BAnz AT 21 settembre 2021 V1), che è stata modificata dall'Art. 1 dell'Ordinanza del 12 novembre 2021 (BAnz 12 novembre 2021 V1).

E' ammesso anche il test tramite diagnostica di laboratorio, che utilizza la rilevazione dell'acido nucleico (PCR, PoC-PCR o altri metodi di tecnologia di amplificazione dell'acido nucleico). Nel caso di un test rapido antigenico, il test di base può essere effettuato non più tardi di 24 ore prima e nel caso di un PCR non più di 48 ore prima.

(5) Le disposizioni sulle restrizioni di accesso e i divieti di cui alla parte 2 non si applicano ai lavoratori dipendenti ai sensi dell'Art. 2 par. 2 della Legge sulla salute e sicurezza nel posto di lavoro (ArbSchG) del 7 agosto 1996 (Gazzetta Ufficiale Federale I pag. 1246), modificata da ultimo dall'Art. 12 della Legge del 22 novembre 2021 (Gazzetta Ufficiale Federale I pag. 4906, 4913), salvo disposizioni contrarie della presente Ordinanza.

Art. 6

Verifica dei certificati

(1) I fornitori, gli organizzatori o i gestori sono obbligati a controllare i certificati attestanti l'avvenuta esecuzione dei test, della vaccinazione o guarigione, che devono essere presentati.

(2) I vettori del trasporto aereo sono tenuti a controllare il rispetto degli obblighi di cui all'Art. 28b par. 5 comma 1 della Legge sulla protezione dalle infezioni (IfSG) mediante controlli a campione (casuali) dei certificati attestanti l'esecuzione dei test, l'avvenuta vaccinazione o guarigione.

Art. 6a

Procedura di verifica dei certificati; procedura di verifica digitale

La verifica dei certificati attestanti l'avvenuta esecuzione dei test, della vaccinazione o guarigione ai sensi dell'Art. 6 deve avvenire concedendo l'accesso e la presa in visione dei certificati succitati in tedesco, inglese, francese, italiano o spagnolo in forma incorporata o digitale contemporaneamente al controllo di un documento di identità ufficiale in originale. Il comma 1 si applica - mutatis mutandis - ai certificati comprovanti la guarigione. I certificati di vaccinazione devono essere presentati in forma digitalmente leggibile; questo non si applica alle persone, che non sono cittadine e cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea, che non risiedono nell'Unione Europea o sono state vaccinate al di fuori dell'Unione Europea e presentano un certificato di vaccinazione, che soddisfa i requisiti dell'Art. 4 par. 2 punto 1. Coloro che sono obbligati a verificare i certificati attestanti l'esecuzione dei test sono obbligati ad utilizzare applicazioni elettroniche per la verifica, a meno che non sia tecnicamente possibile.

Art. 7

Concetto di igiene

- (1) Nella misura, in cui un concetto di igiene deve essere elaborato in base alle disposizioni della presente Ordinanza o sulla base della stessa, i responsabili dovranno tener conto dei requisiti di protezione dalle infezioni in base alle circostanze concrete e specifiche del singolo caso. Il concetto di igiene deve descrivere le modalità di attuazione dei requisiti in materia di igiene, in particolare
1. l'osservanza della raccomandazione per il rispetto della distanza minima, in particolare la presentazione di altre misure di protezione, se la distanza non viene mantenuta e la regolazione dei flussi di persone,
 2. la ventilazione regolare e sufficiente degli spazi interni,
 3. la pulizia regolare delle superfici e degli oggetti,
 4. le informazioni tempestive e comprensibili sui requisiti igienici in vigore e
 5. la collocazione di una segnalazione chiaramente visibile davanti all'accesso, se si utilizza il modello con opzione 2G.
- (2) Su richiesta dell'Autorità competente, i responsabili devono presentare il concetto di igiene e fornire, inoltre, informazioni sulla sua attuazione.

Art. 8

Elaborazione dei dati

- (1) Nella misura, in cui si devono elaborare i dati in base alle direttive della presente Ordinanza o sulla base della stessa con riferimento a questa normativa, tali dati possono essere raccolti e memorizzati da coloro, che sono tenuti ad elaborare i dati delle persone presenti, in particolare di visitatrici e visitatori, utenti o partecipanti e precisamente prendendo nota di nome e cognome, indirizzo, data e periodo della presenza e, se disponibile, il numero di telefono (documentazione attestante la presenza) esclusivamente allo scopo di fornire informazioni al Dipartimento della Sanità Pubblica o alla Autorità di polizia locale ai sensi degli Art. 16, 25 della Legge sulla protezione da infezioni. Non occorrerà un ulteriore rilevamento nella misura, in cui i dati sono già disponibili. L'Art. 28a par. 4 commi da 2 a 7 della Legge sulla protezione dalle infezioni resta invariato.
- (2) Tutti coloro, che sono tenuti ad elaborare i dati, dovranno escludere dalla visita o dall'utilizzo della struttura o dalla partecipazione all'evento tutte le persone, che si rifiutano di fornire - in toto o parzialmente - i loro dati di contatto ai sensi del par.1 comma 1.
- (3) Nel caso, in cui i presenti comunichino i loro dati di contatto ai sensi del par.1 comma 1 a coloro che sono tenuti all'elaborazione di tali dati, dovranno fornire informazioni accurate.
- (4) L'obbligo di gestire una documentazione attestante la presenza ai sensi del par. 1 comma 1 può essere soddisfatto anche utilizzando applicazioni digitali comprese quelle, che consentono la raccolta automatizzata dei dati senza il coinvolgimento delle persone obbligate a trattare i dati. Nella misura, in cui il trattamento dei dati avviene in questo modo si applica il par. 2, a condizione che il responsabile del trattamento dei dati debba soltanto assicurare che le applicazioni digitali siano utilizzate correttamente, in particolare che la presenza di ogni persona sia registrata e memorizzata dall'applicazione digitale. Se l'applicazione digitale richiede il trattamento di tipi di dati avente carattere personale di cui al par. 1, questo dovrà essere effettuato in una forma cifrata end-to-end non leggibile e tenuto conto della tecnologia più avanzata. Se è previsto un obbligo di mantenere la documentazione attestante la presenza di cui al comma 1, si dovrà rendere possibile in alternativa un'analogha raccolta di dati di contatto della persona interessata.

Parte 2 – Norme speciali

Art. 9

Riunioni private ed eventi privati

(1) Riunioni private ed eventi privati sono consentiti senza alcuna restrizione.

1. nel livello base senza restrizioni,
2. nel livello di allerta solo con i membri di un nucleo familiare e altre cinque persone,
3. nei livelli di allarme solo con i membri di un nucleo familiare e un'altra persona.

(2) Le coppie, che non convivono, sono considerate come un unico nucleo familiare.

(3) Le persone immunizzate e tutti coloro, che non hanno ancora compiuto 18 anni o che non possono essere vaccinati per ragioni mediche o per i quali non esiste una raccomandazione di vaccinazione rilasciata da parte della Commissione permanente per le vaccinazioni non vengono considerati per determinare il numero di persone ed il nucleo familiare.

(4) Nei casi di palesi iniquità sociali o di riunioni o eventi per scopi altrettanto gravosi ed inconfutabili, non si applicano le restrizioni di cui al par. 1.

Art. 10

Eventi

(1) Eventi come spettacoli teatrali, lirici e concerti, proiezioni di film, visite guidate della città ed eventi informativi, commerciali, di club e sportivi sono consentiti

1. nel livello di base, dove visitatrici e visitatori non immunizzati possono accedere ai locali chiusi solo dopo la presentazione di un certificato attestante l'esecuzione di un test antigenico o PCR; queste disposizioni si applicano anche per le manifestazioni all'aperto con 5.000 o più visitatrici e visitatori o per le manifestazioni, in cui non è possibile mantenere in modo attendibile una distanza minima di 1,5 metri,

2. nel livello di allerta, dove visitatrici e visitatori non immunizzati possono accedere ai locali chiusi solo dietro presentazione di un certificato comprovante l'esecuzione del test

PCR; nelle manifestazioni all'aperto, le persone non immunizzate possono accedere solo dietro presentazione di un certificato attestante l'esecuzione del test antigenico o PCR;

3. nel livello di allarme, dove visitatrici e visitatori non immunizzati non possono entrare,

4. nel livello di allarme II, dove l'accesso è consentito soltanto a visitatrici e visitatori immunizzati dopo la presentazione di un certificato comprovante l'esecuzione di un test antigenico o di un test PCR.

(2) Gli eventi di cui al par. 1 sono consentiti

1. nel livello di base e allerta fino a 5.000 visitatrici e visitatori compresi con il 100% della capacità ricettiva consentita; per la parte che supera i 5.000 visitatori e visitatrici con 50% di questa capacità ricettiva; si applica un limite massimo di persone di 25.000 visitatrici e visitatori; il limite massimo di persone e la restrizione della capacità ricettiva non si applicano nel caso, in cui sia consentito l'accesso esclusivamente a visitatrici e visitatori immunizzati,

2. nel livello di allarme con 50% al massimo della capacità ricettiva consentita; si applica un limite massimo di persone di 25.000 visitatrici e visitatori;

3. nel livello di allarme II con 50% al massimo della capacità ricettiva consentita; si applica un limite massimo di persone di 750 visitatrici e visitatori.

(3) In deroga all'articolo 7 par. 2 per gli eventi, che superano i 5.000 visitatori o visitatrici, il concetto di igiene deve essere presentato all'autorità sanitaria pubblica localmente competente. Se l'autorità sanitaria locale identifica delle carenze, il concetto di igiene deve essere adattato immediatamente secondo i requisiti prescritti dall'autorità sanitaria.

(4) In deroga al par. 1 sono consentiti i seguenti eventi senza alcuna restrizione, dove i partecipanti sono esentati dall'obbligo di presentare il certificato attestante l'esecuzione del test e dal divieto di accesso di cui al par. 1 punti 3 e 4:

1. riunioni di comitati di persone giuridiche, società e associazioni comparabili; questo non si applica ai livelli di allarme, in cui i partecipanti non immunizzati devono presentare il certificato comprovante l'esecuzione del test antigenico o PCR,

2. eventi che servono a mantenere il lavoro, la sicurezza e l'ordine pubblico o il benessere sociale,
3. eventi nell'ambito dell'assistenza all'infanzia e alla gioventù, che si svolgono nel quadro dei servizi o delle misure ai sensi degli Art. 14, da 27 a 35a, da 41 a 42e ad eccezione dell'Art. 42a par. 3a del SGB VIII e
4. eventi per ragioni altrettanto gravose ed inconfutabili.

(5) Chiunque organizza un evento deve elaborare un concetto di igiene ed effettuare il trattamento dei dati. Un organizzatore si assume la responsabilità generale dell'organizzazione. L'evento può essere tenuto solo con accesso controllato delle visitatrici e dei visitatori. I dipendenti e altri collaboratori così come gli sportivi non sono presi in considerazione per quantificare il numero di visitatrici e visitatori.

(6) In deroga ai par. 1 e 5, eventi e riunioni degli organi, parti di organi e altri organismi del potere legislativo, giudiziario ed esecutivo e dell'autogoverno così come eventi per la candidatura e la campagna elettorale e la raccolta di firme di sostegno per elezioni comunali, petizioni di referendum e mozioni popolari, petizioni di cittadini e assemblee di residenti sono consentiti senza la creazione di un concetto di igiene e l'esecuzione del trattamento dei dati. I partecipanti non immunizzati sono esentati dall'obbligo di presentare un certificato comprovante l'esecuzione di un test e dal divieto di accesso di cui al par.1 punti 3 e 4, per cui i partecipanti non immunizzati di eventi e riunioni nell'area delle istituzioni di autogoverno nei livelli di allarme sono autorizzati ad entrare solo dopo la presentazione di un certificato comprovante l'esecuzione di un test antigenico o PCR. Le visitatrici ed i visitatori non immunizzati, che partecipano a eventi e riunioni di cui al par. 1 non sono tenuti ad esibire il certificato attestante l'esecuzione dei test nei livelli di base ed allerta, mentre nei livelli di allarme sono autorizzati ad accedere dopo aver presentato il certificato comprovante l'esecuzione di un test antigenico o PCR in deroga al par. 1 punti 3 e 4. L'obbligo di indossare una maschera medica si applica solo alle visitatrici ed ai visitatori di questi eventi e alle elettrici ed agli elettori nelle elezioni comunali e nelle votazioni.

(7) Un evento ai sensi di questa disposizione è un evento limitato nel tempo e nel luogo e pianificato con un obiettivo o un'intenzione definita sotto la responsabilità di un

organizzatore, una persona, un'organizzazione o un'istituzione, a cui partecipa specificatamente un gruppo di persone.

Art. 11

Mercatini di Natale, feste cittadine e folkloristiche

(1) I mercatini di Natale, le feste cittadine e folkloristiche sono

1. consentiti nei livelli di base e di allerta, purché le visitatrici ed i visitatori non immunizzati presentino un certificato comprovante l'esecuzione di un test antigenico o PCR,
2. consentiti nel livello di allarme solo per visitatrici e visitatori immunizzati,
3. vietati nel livello di allarme II.

Quando ci si intrattiene nell'area del mercatino di Natale, della festa cittadina o folkloristica o davanti alle bancarelle vige l'obbligo di indossare una maschera medica; quando si consuma del cibo, la maschera può essere temporaneamente rimossa; per il resto, l'Art. 3 par. 2 rimane impregiudicato.

(2) L'organizzatore si assume in toto la responsabilità dell'organizzazione e nel livello di allarme prende le misure più appropriate per garantire un limite di capacità ricettiva del 50% delle visitatrici e dei visitatori previsti nella media giornaliera secondo i valori empirici abituali e tenendo conto delle condizioni locali. Nel caso del par. 1 comma 1 si dovrà elaborare un concetto di igiene ed effettuare un trattamento dei dati.

Art. 12

Assemblee ai sensi dell'Art. 8 della Costituzione

(1) Sono consentite le assemblee destinate a servire all'esercizio del diritto fondamentale della libertà di riunione ai sensi dell'Art. 8 della Costituzione. Le autorità competenti possono imporre condizioni, ad esempio sul rispetto dei requisiti igienici.

(2) Le assemblee possono essere vietate, se la protezione dalle infezioni non può essere ottenuta in altro modo, in particolare imponendo condizioni.

Art. 13

Eventi organizzati da comunità religiose e filosofiche e associazioni ideologiche non confessionali nonché eventi in caso di morte

- (1) Sono consentite le manifestazioni organizzate da Chiese e comunità religiose e confessionali per la pratica della religione e sono pure ammessi eventi analoghi organizzati da associazioni ideologiche.
- (2) Sono consentiti i funerali, le sepolture delle urne e i riti funebri.
- (3) Chiunque organizza un evento di cui ai par. 1 o 2 deve elaborare un concetto di igiene ai sensi dell'Art. 7 ed effettuare il trattamento dei dati ai sensi dell'Art. 8. Nei livelli di allarme deve essere mantenuta una distanza di 1,5 metri dalle altre persone nei casi di cui ai par. 1 o 2, a meno che il rispetto della distanza minima sia irragionevole nei singoli casi.

Art. 14

Strutture culturali, ricreative e di altro tipo nonché servizi di trasporto

- (1) La gestione di istituzioni culturali come gallerie, musei, memoriali, archivi, biblioteche e istituzioni simili, fiere, mostre e congressi, impianti sportivi, bagni e laghi balneari con accesso controllato, saune e strutture simili, crociere fluviali e lacustri per escursioni, servizi di autobus turistici, ferroviari e funiviari, impianti di risalita sciistici e strutture simili, parchi di divertimento, giardini zoologici e botanici, parchi ginnici sospesi con funi e corde e strutture simili è autorizzata per l'apertura al pubblico e
 1. consentita nel livello di base, dove visitatrici e visitatori non immunizzati sono autorizzati ad entrare nei locali chiusi solo dopo aver presentato un certificato attestante l'esecuzione del test antigenico o PCR,
 2. consentita nel livello di allerta, dove visitatrici e visitatori non immunizzati sono autorizzati ad entrare nei locali chiusi solo dietro presentazione di un certificato attestante l'esecuzione di un test PCR; all'aperto, visitatrici e visitatori non

immunizzati sono autorizzati ad accedere solo dietro presentazione di un certificato attestante l'esecuzione di un test antigenico o PCR,

3. consentita nel livello di allarme, dove visitatrici e visitatori non immunizzati non possono entrare,
4. consentita nel livello di allarme II, dove l'accesso è consentito solo a visitatrici e visitatori immunizzati dietro presentazione di un certificato comprovante l'esecuzione di un test antigenico o PCR.

La raccolta e la restituzione dei media (strumenti didattici e di informazione) nelle biblioteche e negli archivi sono possibili senza restrizioni. L'accesso a biblioteche e archivi statali è consentito a visitatrici e visitatori non immunizzati di cui al comma 1 nei livelli di allarme dietro presentazione di un certificato comprovante l'esecuzione di un test PCR.

In deroga al comma 1, alle visitatrici ed ai visitatori non immunizzati è consentito l'accesso per l'esercizio della pratica sportiva ai fini del servizio e della riabilitazione dietro presentazione di un certificato attestante l'esecuzione di un test antigenico o PCR; l'esercizio della pratica sportiva al di fuori degli impianti sportivi è regolamentato ai sensi dell'Art. 9.

- (2) Nelle saune si deve garantire un regolare ricambio dell'aria nel locale. Il trattamento dell'aria durante le infusioni è vietato. L'accesso a strutture con formazione di aerosol, in particolare bagni di vapore, saune a vapore e locali ad aria calda, è consentito esclusivamente a visitatrici e visitatori immunizzati; le disposizioni che regolamentano le deroghe di cui all'Art. 5 par. 1 comma 3 e par. 3 non trovano alcuna applicazione.
- (3) La gestione di case di tolleranza, bordelli e simili nonché qualsiasi altro esercizio del commercio della prostituzione ai sensi dell'articolo 2 par. 3 della Legge sulla protezione della prostituzione del 21 ottobre 2016 (Gazzetta Ufficiale Federale I pag. 2372), modificata da ultimo dall'Art. 5 par. 1 della Legge del 9 marzo 2021 (Gazzetta Ufficiale Federale I pag. 327) è consentita al pubblico

1. nel livello di base, dove visitatrici e visitatori non immunizzati possono entrare solo dietro presentazione del certificato comprovante l'esecuzione di un test antigenico o PCR,
2. nel livello di allerta, dove visitatrici e visitatori non immunizzati possono entrare solo dietro presentazione di un certificato attestante l'esecuzione di un test PCR,

3. nel livello di allarme, dove visitatrici e visitatori non immunizzati non possono entrare,
4. nel livello di allarme II, dove l'accesso è consentito solo alle visitatrici e ai visitatori immunizzati dopo la presentazione di un certificato attestante l'esecuzione di un test antigenico o PCR negativo.

(4) La gestione di discoteche, club e altre strutture, che sono gestite come i club, è

1. consentita al pubblico nel livello di base, dove visitatrici e visitatori non immunizzati possono entrare nei locali chiusi solo dietro presentazione di un certificato attestante l'esecuzione di un test PCR,
2. consentita nel livello di allerta ed allarme, dove visitatrici e visitatori non immunizzati non possono entrare,
3. vietata nel livello di allarme II.

Le disposizioni che regolamentano esenzioni e deroghe ai sensi dell'Art. 5 par. 1 comma 3 e par. 3 non trovano alcuna applicazione.

(5) Chiunque gestisca una struttura di cui ai paragrafi da 1 a 4 deve elaborare un concetto d'igiene e procedere all'elaborazione dei dati; un trattamento dei dati non è richiesto nelle biblioteche e negli archivi per la raccolta e la restituzione dei media (strumenti didattici e di informazione).

Art. 15

Istruzione e formazione extrascolastica e professionale

(1) Offerte di istruzione e formazione extrascolastica e per adulti come i corsi di educazione per adulti, le offerte di scuole di musica, d'arte e d'arte per giovani e offerte simili sono consentite

1. nel livello di base, dove le persone non immunizzate possono accedere ai locali chiusi solo dietro presentazione di un certificato comprovante l'esecuzione di un test antigenico o PCR,

2. nel livello di allerta, dove le persone non immunizzate sono autorizzate ad accedere ai locali chiusi solo dietro presentazione di un certificato comprovante l'esecuzione di un test PCR; all'aperto, le persone non immunizzate sono autorizzate ad accedere solo dietro presentazione di un certificato attestante l'esecuzione di un test antigenico o PCR,
3. nel livello di allarme, dove alle persone non immunizzate non è consentito l'accesso,
4. nel livello di allarme II, dove l'accesso è consentito solo a persone immunizzate dietro presentazione di un certificato attestante l'esecuzione di un test antigenico o PCR.

(2) Eventi di formazione professionale ai sensi della legge sulla formazione professionale o del Codice dell'Artigianato nonché esami e preparazione agli esami, attuazione di misure di politica del mercato del lavoro ed altri corsi di formazione e perfezionamento professionale, corsi di lingua e d'integrazione, l'offerta di una formazione pratica e teorica di scuola guida, nautica e di volo e di esami pratici e teorici così come l'offerta di seminari di perfezionamento ai sensi dell'Art. 2b della Legge sulla circolazione stradale (StVG) e di seminari sull'attitudine alla guida ai sensi dell'Art. 4a della StVG e di corsi comparabili sono ammessi nel livello di base senza le restrizioni di cui al par. 1. Nel livello di allerta e nei livelli di allarme, alle persone non immunizzate è consentito l'accesso solo dietro presentazione di un certificato attestante l'esecuzione di un test antigenico o PCR; nel caso di eventi di diversi giorni si dovrà presentare un certificato aggiornato attestante l'esecuzione di un test antigenico o PCR ogni tre giorni. Per gli esami non è necessario il certificato attestante l'esecuzione del test di cui al comma 2, se viene mantenuta in ogni momento una distanza minima di 1,5 metri e se c'è una separazione fisica dagli altri partecipanti, che hanno fornito un certificato comprovante l'esecuzione di un test, di una vaccinazione o l'avvenuta guarigione.

L'obbligo di indossare una maschera medica non si applica, se si procede all'attuazione del modello con opzione 2G e se è possibile mantenere una distanza minima di 1,5 metri dalle altre persone in modo affidabile o se è consentito l'accesso ad un esame solo dietro presentazione di un certificato comprovante l'esecuzione di un test, di una vaccinazione o l'avvenuta guarigione.

(3) Scuole per infermieri, scuole per le professioni sanitarie e scuole per il lavoro sociale sotto la responsabilità dipartimentale del Ministero degli Affari Sociali, istituti di

perfezionamento e di formazione per le professioni infermieristiche e sanitarie, la scuola dei Vigili del fuoco del Land nonché scuole per i servizi medici di emergenza e scuole sotto la responsabilità dipartimentale del Ministero delle aree rurali nonché del Ministero delle Finanze devono offrire due test antigenici ogni settimana scolastica agli studenti presenti in classe e al personale, che lavora presso gli istituti durante l'insegnamento in classe. I tempi e l'organizzazione dei test da eseguire sono stabiliti dall'amministrazione scolastica. L'accesso è consentito solo alle persone immunizzate dietro presentazione di un certificato comprovante l'esecuzione di un test. La prova del test è considerata fornita, se l'interessato ha partecipato al test ed è risultato negativo; ciò vale anche se il test non viene eseguito presso la scuola prima o subito dopo l'ingresso nei locali scolastici, ma in un momento successivo della giornata scolastica. La prova non deve essere fornita

1. per la partecipazione agli esami intermedi e finali o alle valutazioni delle prestazioni necessarie per la valutazione,
 2. per l'ingresso di breve durata nei locali della scuola, nella misura in cui questo sia assolutamente necessario per la partecipazione all'apprendimento a distanza (DAD) o
 3. per l'ingresso da parte di fornitori di servizi, che è necessario per il funzionamento della scuola con breve preavviso o che si svolge al di fuori dell'orario di apertura.
- Per gli esami intermedi e finali, la direzione della scuola deve adottare misure adeguate per separare le persone senza la certificazione comprovante l'esecuzione di un test dagli altri partecipanti all'esame.

(4) Chiunque fornisca offerte per la formazione extrascolastica e professionale deve elaborare un concetto di igiene ed eseguire il trattamento dei dati.

Art. 16

Gastronomia, alloggio e luoghi di intrattenimento

(1) La gestione dei ristoranti, dei luoghi di intrattenimento e delle strutture simili è consentita

1. nel livello di base, dove le persone non immunizzate sono autorizzate all'accesso nei locali chiusi solo dietro presentazione di un certificato attestante l'esecuzione di un test antigenico o PCR,

2. nel livello di allerta, dove le persone non immunizzate sono autorizzate all'accesso nei locali chiusi solo dietro presentazione di un certificato attestante l'esecuzione di un test PCR e all'aperto solo dietro presentazione di un certificato comprovante l'esecuzione di un test antigenico o PCR,
3. nel livello di allarme, dove le persone non immunizzate non possono entrare nei locali chiusi e possono restare all'aperto solo dietro presentazione di un certificato comprovante l'esecuzione di un test PCR,
4. nel livello di allarme II, dove l'accesso è consentito solo a persone immunizzate dietro presentazione di un certificato attestante l'esecuzione di un test antigenico o PCR.

La vendita fuori dai locali e la raccolta di bevande ed alimenti esclusivamente per l'asporto (take-away) sono consentite senza restrizioni.

(2) La gestione di mense, caffetterie di università e accademie ai sensi della Legge tedesca sulle accademie e mense aziendali di cui all'Art. 25 par. 1 della Legge tedesca sulla ristorazione (GastG) nella stesura della pubblicazione del 20 novembre 1998 (Gazzetta Ufficiale Federale I pag. 3418), modificata da ultimo dall'Art. 14 della Legge del 10 marzo 2017 (Gazzetta Ufficiale Federale I pag. 420) è consentita per l'utilizzo da parte dei membri della rispettiva struttura nonché di persone esterne immunizzate; alle persone esterne non immunizzate

1. nel livello di base è consentito l'accesso ai locali chiusi solo dietro presentazione di un certificato attestante l'esecuzione di un test antigenico o PCR,
2. nel livello di allerta è consentito l'accesso ai locali chiusi solo dietro presentazione di un certificato comprovante l'esecuzione di un test PCR e all'aperto solo dietro presentazione di un certificato comprovante l'esecuzione di un test antigenico o PCR,
3. nel livello di allarme non è consentito l'accesso ai locali chiusi e possono restare all'aperto solo dietro presentazione di un certificato attestante l'esecuzione di un test PCR,
4. nel livello di allarme II non è consentito l'accesso; le persone esterne immunizzate devono esibire in deroga al capoverso 1 un certificato comprovante l'esecuzione di un test antigenico o PCR.

La vendita e la raccolta fuori dai locali di bevande ed alimenti esclusivamente per l'asporto (take-away) sono consentite senza alcuna restrizione.

(3) La gestione degli esercizi ricettivi e delle strutture similari è consentita

1. nei livelli di base e allerta, dove le persone non immunizzate possono accedere solo dietro presentazione di un certificato comprovante l'avvenuta esecuzione di un test antigenico o PCR,
2. nei livelli di allarme, dove le persone non immunizzate non possono entrare; nel caso di pernottamenti necessari per ragioni di affari o di servizio o in casi particolari di palese iniquità, le persone non immunizzate possono entrare dietro presentazione di un certificato attestante l'esecuzione di un test antigenico o PCR.

Ogni tre giorni si dovrà presentare di nuovo un certificato aggiornato attestante l'esecuzione di un test antigenico o PCR. L'utilizzo delle strutture ricreative per il tempo libero e gastronomiche da parte degli ospiti delle strutture ricettive è disciplinato dall'Art. 14 par. 1 fino a 4 e dall'Art. 16 par. 1.

(4) Chiunque gestisca una struttura di cui ai paragrafi da 1 a 3 deve elaborare un concetto di igiene e procedere al trattamento dei dati; per la vendita fuori dai locali e per la distribuzione di bevande ed alimenti esclusivamente da asporto "take away" non è necessario un trattamento dei dati.

Art. 17

Società di vendita al dettaglio e di servizi

(1) L'esercizio del commercio al dettaglio, di negozi e mercati, che sono destinati esclusivamente alla vendita di merci al consumatore finale, è consentito

1. nel livello di base e allerta,
2. nel livello di allarme, dove le persone non immunizzate possono entrare solo dietro presentazione di un certificato attestante l'esecuzione di un test antigenico o PCR,
3. nel livello di allarme II, dove le persone non immunizzate non possono entrare.

Sono esentati dalle restrizioni di cui al comma 1 punti 2 e 3 i negozi ed i mercati, che provvedono a fornire i mezzi di sostentamento basilari. I servizi di consegna e ritiro - compresi quelli del commercio online - sono consentiti senza alcuna restrizione. I servizi per il sostentamento di base includono i servizi di vendita al dettaglio di generi alimentari compresi i mercati settimanali, il commercio e la vendita di bevande, i rivenditori diretti, le macellerie, le panetterie, le pasticcerie e i punti di distribuzione del cibo a prezzi scontati (le cosiddette banche alimentari) così come farmacie, erboristerie e negozi di prodotti dietetici e naturali, drogherie e profumerie, negozi di forniture mediche, tecnici di calzature ortopediche, negozi per la vendita e la riparazione di apparecchi acustici, ottici, negozi specializzati per l'infanzia, stazioni di servizio, agenzie di viaggi e assistenza clienti per il trasporto pubblico, edicole per la vendita di giornali e riviste, uffici postali, servizi di recapito pacchi, banche e casse di risparmio, lavanderie a secco, lavanderie a gettoni, mercatini fai-da-te e Raiffeisen, fiorai, giardinieri, mercatini di prodotti per il giardinaggio, vivai di piante arboree e punti vendita di alberi di Natale, mangimi per animali e forniture per animali domestici.

(2) E' consentito l'esercizio di servizi per la cura del corpo

1. nel livello di base e allerta, dove le persone non immunizzate potranno entrare solo dietro presentazione di un certificato attestante l'esecuzione di un test antigenico o PCR,
2. nel livello di allarme, dove le persone non immunizzate non sono autorizzate ad entrare,
3. nel livello di allarme II, dove l'accesso è consentito solo alle persone immunizzate dietro presentazione di un certificato comprovante l'esecuzione di un test antigenico o PCR.

Le restrizioni di cui al comma 1 non si applicano alla fisioterapia e all'ergoterapia, all'ostetricia, alla logopedia e alla podologia nonché alla chiropratica medica e ai servizi sanitari simili. Per l'utilizzo dei servizi dei saloni di acconciature e parrucchieri è consentito l'accesso in deroga al comma 1 punti 2 e 3 alle persone non immunizzate dietro presentazione di un certificato attestante l'esecuzione di un test PCR e in deroga al comma 1 punto 3 alle persone immunizzate dietro presentazione di un certificato attestante l'avvenuta vaccinazione o guarigione.

(3) Chiunque gestisca un'attività di vendita al dettaglio, un negozio, un mercato ai sensi del par. 1, un'attività commerciale o di servizi con affluenza di clienti o una struttura simile deve elaborare un concetto di igiene. Le strutture che forniscono servizi per la cura del corpo devono effettuare il trattamento dei dati ed elaborare un concetto di igiene.

Art. 17a

Ulteriori restrizioni locali; misure di lockdown

(1) Se l'ufficio di igiene competente in materia di sanità pubblica di una città o di un distretto rurale nell'ambito di un controllo condotto regolarmente durante la validità delle misure del livello di allarme II rileva un numero di nuove infezioni da Coronavirus di almeno 500 per ogni 100.000 abitanti entro sette giorni (incidenza di sette giorni) per due giorni consecutivi, lo deve comunicare immediatamente secondo la prassi locale. Le misure di cui al par. 2 si applicano a partire dal giorno successivo all'annuncio.

(2) Nei casi di cui al par. 1, le persone non immunizzate sono autorizzate a rimanere fuori casa o da un altro alloggio tra le 21 e le 5 del giorno successivo solo se esistono i seguenti motivi validi:

1. prevenzione di una minaccia concreta alla vita, all'incolumità fisica e alla proprietà,
2. partecipazione ad eventi ai sensi dell'Art. 10 par. 4 e 6,
3. riunioni ai sensi dell'Art. 12,
4. eventi organizzati da comunità religiose e filosofiche ai sensi dell'Art. 13 par. 1 e 2,
5. esercizio di attività professionali e funzioni di servizio compresa la formazione professionale, di servizio o accademica non improcrastinabile, le misure di politica attiva del mercato del lavoro e la partecipazione di volontari alle esercitazioni e agli interventi dei vigili del fuoco, della protezione civile e del servizio di soccorso,
6. visita a coniugi, conviventi e partner di unioni di fatto nella loro casa o in un altro alloggio,
7. utilizzo di servizi medici, infermieristici, terapeutici e veterinari,
8. accompagnamento e cura di persone bisognose di sostegno e minori, in particolare esercizio dei diritti di affidamento e accesso nella rispettiva sfera privata,
9. accompagnamento e assistenza dei moribondi,
10. per l'esercizio fisico praticato da solo all'aperto, ma non in impianti sportivi,
11. interventi, che non possono essere rimandati per la cura degli animali,

12. altri motivi analoghi.

Le misure di lockdown non si applicano alle persone citate ai sensi dell'Art. 5 par. 1 comma 3 par. 2 e 3.

(3) Se l'ufficio di igiene competente in materia di sanità pubblica di una città o di un distretto rurale nell'ambito di un controllo condotto regolarmente durante la validità delle misure di cui al par. 2 rileva un numero di nuove infezioni da Coronavirus inferiore a 500 con una incidenza di sette giorni per cinque giorni consecutivi, deve comunicare immediatamente questa riduzione del numero di infezioni secondo la prassi locale. Gli effetti giuridici delle misure adottate di cui al par. 2 cessano di essere in vigore un giorno dopo l'annuncio.

Art. 17b

Divieto di consumare e servire alcolici e accendere articoli pirotecnici

- (1) Nel livello di allarme II, la mescita e il consumo di alcolici sono vietati nelle zone di maggior traffico e nei luoghi d'incontro maggiormente frequentati (movida), che dovranno essere stabiliti dall'autorità competente in stretto contatto con l'autorità di polizia locale responsabile dei controlli nei centri urbani o in altri luoghi pubblici, dove le persone sono solite intrattenersi in spazi angusti o non solo temporaneamente.
- (2) Il paragrafo 1 si applica - mutatis mutandis - all'accensione di articoli pirotecnici (fuochi d'artificio) ai sensi dell'Art. 23 par. 2 della Prima Ordinanza relativa alla legge sugli esplosivi nella versione del comunicato del 31 gennaio 1991 (Gazzetta Ufficiale Federale I pag. 169), modificata da ultimo dall'Art. 1 dell'Ordinanza del 18 dicembre 2020 (BAnz AT 21 dicembre 2020 V1).

Art. 18

Test dei lavoratori autonomi (liberi professionisti)

I lavoratori autonomi (liberi professionisti) non immunizzati, che non sono datori di lavoro ai sensi dell'Art. 2 par. 3 della Legge sulla salute e la sicurezza sul lavoro (ArbSchG) e per i quali non si può escludere un contatto fisico con terzi sono obbligati ad effettuare o a far

effettuare dei test in applicazione, mutatis mutandis, dell'Art. 28b, par. 1 e 3 commi 1 e 6 della Legge sulla protezione dalle infezioni (IfSG).

Art. 19

Aziende di macellazione e impiego di lavoratori stagionali in agricoltura

(1) Le persone non immunizzate di

1. aziende di macellazione, sezionamento, lavorazione della carne e selvaggina nonché altre aziende, che producono e trattano prodotti alimentari a base di carne non lavorata con più di 30 dipendenti, se impiegati nel settore della macellazione e del sezionamento e

2. le aziende agricole, comprese le aziende di colture speciali, con più di dieci lavoratori stagionali, durante il periodo in cui sono impiegati i lavoratori stagionali, devono fornire la certificazione attestante l'esecuzione di un test antigenico o PCR prima di iniziare a lavorare per la prima volta. I certificati del test devono essere presentati di volta in volta all'operatore su richiesta. L'organizzazione e il finanziamento dei test sono a carico dell'operatore, a meno che non sia garantito il contrario. Nelle aziende agricole non vige l'obbligo di indossare una mascherina medica al di fuori degli spazi chiusi.

(2) Chi gestisce una delle strutture di cui al par. 1 comma 1 deve fornire un concetto di igiene. In deroga all'Art. 7 par. 2, il concetto di igiene deve essere presentato all'autorità sanitaria localmente competente. Nella misura, in cui quest'ultima trovi delle carenze, il concetto di igiene deve essere adattato immediatamente secondo le specifiche dell'autorità sanitaria.

(3) Su richiesta del gestore, l'autorità sanitaria localmente competente può consentire deroghe dagli obblighi del test di cui al par. 1 per i dipendenti in un'area di lavoro, se il gestore presenta motivi validi nell'ambito di un concetto di igiene specifico, che fanno apparire giustificabile tale deroga.

(4) Il gestore deve elaborare i dati dei dipendenti e dei visitatori dell'azienda. Nel caso di cui al par. 1 comma 1 punto 2 sono trattati solo i dati dei dipendenti.

Parte 3 - Disposizioni finali

Art. 20

Ulteriori misure, decisioni di casi individuali, progetti modello

(1) Le autorità competenti possono, per giusta causa, consentire in singoli casi deroghe dai requisiti stabiliti dalla presente Ordinanza o sulla base della stessa. Il diritto delle autorità competenti in materia di adottare ulteriori misure di protezione contro il contagio resta impregiudicato dalla presente Ordinanza e dalle Ordinanze emanate sulla base della stessa.

(2) Il Ministero degli Affari Sociali può impartire istruzioni alle autorità competenti nell'ambito del servizio e della supervisione tecnica per misure regionali supplementari in caso di livelli eccezionalmente elevati di infezione (strategia dei punti caldi o hotspot).

(3) In accordo con il Ministero degli Affari Sociali, le autorità competenti possono approvare progetti modello. Nella misura, in cui i progetti modello si sono dimostrati validi dopo una valutazione del Ministero degli Affari Sociali, quest'ultimo può autorizzare altri progetti simili su richiesta.

Art. 21

Autorizzazioni ad emanare Ordinanze per strutture, esercizi commerciali, offerte e attività

(1) Ai sensi dell'Art. 32 comma 2 dell'IfSG, il Ministero dell'Educazione e degli Affari Culturali è autorizzato ad emanare Ordinanze statutarie riguardanti

1. il funzionamento delle scuole di cui è responsabile dal punto di vista dipartimentale, le offerte dei servizi di assistenza all'infanzia forniti da scuole primarie affidabili e il

doposcuola flessibile, i centri di assistenza al doposcuola e i centri di assistenza al doposcuola presso le scuole, gli asili nido per bambini, le classi di recupero della scuola primaria, gli asili nido scolastici e i centri di assistenza diurna all'infanzia ed

2. eventi di comunità religiose, di fede e di credo ed eventi in caso di decessi

al fine di proteggere dall'infezione da Coronavirus, stabilire condizioni, requisiti e altri regolamenti di attuazione, in particolare requisiti igienici, limiti massimi del numero di persone, obblighi di test e mascherine, divieti di accesso e partecipazione, divieti operativi, modalità di assistenza in emergenza e requisiti per la ripresa dell'attività operativa.

(2) Ai sensi dell'Art. 32 comma 2 dell'IfSG, il Ministero della Scienza è autorizzato, di concerto con il Ministero degli Affari Sociali, ad emanare Ordinanze statutarie per il funzionamento di

1. università, accademie ai sensi della Legge sulle accademie, biblioteche e archivi,
2. sindacati studenteschi e
3. le istituzioni artistiche e culturali, nella misura in cui non sono elencate al punto 1 e al par. 5 e i cinema per proteggersi dall'infezione da Coronavirus, stabilire condizioni e requisiti, in particolare requisiti igienici, test obbligatori e mascherine nonché divieti di accesso. Il comma 1 punto 1 non si applica all'Università di Polizia del Baden-Württemberg incluso il Presidio di formazione dell'Università di Polizia del Baden-Württemberg nonché l'Università di amministrazione della giustizia di Schwetzingen e il Centro di formazione della polizia penitenziaria del Baden-Württemberg. Il Ministero dell'Interno può autorizzare deroghe alle restrizioni della presente Ordinanza per la Scuola di Polizia del Baden-Württemberg inclusi i compiti del Dipartimento di Educazione della Scuola di Polizia del Baden-Württemberg e il Ministero della Giustizia può autorizzare deroghe alle restrizioni della presente Ordinanza per la Scuola di amministrazione della giustizia di Schwetzingen nonché per il Centro di formazione della polizia penitenziaria del Baden-Württemberg, che sono necessarie per la formazione, gli studi e il perfezionamento e per la preparazione e lo svolgimento di esami e per la procedura di assunzione e può stabilire condizioni e requisiti, in particolare requisiti igienici, test obbligatori e mascherine nonché divieti di accesso per la protezione contro il contagio da Coronavirus.

(3) Ai sensi dell'Art. 32 comma 2 dell'IfSG, il Ministero degli Affari Sociali è autorizzato ad emanare un'Ordinanza per il funzionamento di

1. ospedali, strutture di cure preventive e riabilitazione, strutture per dialisi e ambulatori diurni,
2. strutture per persone con necessità di cura e sostegno o con disabilità,
3. strutture per i senzatetto,
4. progetti abitativi per l'assistenza ambulatoriale per l'aiuto a persone senza fissa dimora nonché comunità assistite ambulatorialmente da un fornitore di servizi responsabile ai sensi della legge sulla residenza, la partecipazione e l'assistenza infermieristica,
5. servizi di assistenza e supporto nella fase preparatoria e nel contesto dell'assistenza,
6. offerte di lavoro per la cura di bambini e giovani e assistenza sociale per la gioventù ai sensi degli Art. 11 e 13 del SGB VIII (Codice Sociale VIII), per la promozione dell'educazione nella famiglia ai sensi dell'Art. 16 del SGB VIII e per aiuti di sostegno,
7. scuole per infermieri, scuole per professioni sanitarie e scuole tecniche per i servizi sociali di sua competenza dipartimentale,

8. istituti di formazione e perfezionamento per le professioni infermieristiche e sanitarie e
9. scuole per le attività del servizio di soccorso

e a stabilire condizioni e requisiti, in particolare linee guida in materia di igiene, test obbligatori e mascherine nonché divieti di accesso per la protezione da infezioni da Coronavirus.

(4) Ai sensi dell'Art. 32 comma 2 dell'IfSG, il Ministero della Giustizia è autorizzato a proteggere con l'emanazione di un'Ordinanza dall'infezione da Coronavirus e a stabilire

1. le condizioni ed i requisiti per il funzionamento degli istituti di pena, in particolare anche quelli igienici, test obbligatori e mascherine nonché divieti di accesso,

2. le condizioni e i requisiti, in particolare anche quelli igienici, test obbligatori e mascherine nonché divieti di accesso per il funzionamento delle strutture di prima accoglienza del Land,

3. la quarantena delle persone appena accolte in una struttura di prima accoglienza del Land per la prima volta o dopo una lunga assenza.

(5) Il Ministero dell'Educazione e degli Affari Culturali e il Ministero degli Affari Sociali sono autorizzati, ai sensi dell'Art. 32 comma 2 dell'IfSG ad emanare Ordinanze congiunte

1. per il funzionamento di impianti sportivi pubblici e privati e centri sportivi, studi di fitness e yoga e per lo svolgimento di competizioni sportive così come scuole di danza e balletto e istituzioni simili

2. per il funzionamento di bagni, incluse saune e laghi balneabili ad accesso controllato e

3. per il funzionamento di scuole di musica, scuole d'arte e scuole d'arte per giovani e istituzioni simili

per proteggersi dall'infezione da Coronavirus e stabilire le condizioni e i requisiti, in particolare quelli igienici, test obbligatori e mascherine nonché divieti di accesso.

(6) Ai sensi dell'Art. 32 comma 2 dell'IfSG, il Ministero dei Trasporti e il Ministero degli Affari Sociali sono autorizzati ad emanare Ordinanze congiunte per

1. il trasporto pubblico e turistico di passeggeri, compresi i servizi di ristorazione ai sensi dell'Art. 25 par. 1 comma 2 della GastG e

2. la formazione teorica e pratica della guida, della nautica e dell'addestramento al volo, gli esami teorici e pratici nonché i contenuti della formazione pratica iniziale e del perfezionamento degli esperti ed esaminatori ufficialmente riconosciuti per il traffico automobilistico, la nautica e l'addestramento al volo nonché le ulteriori offerte delle scuole guida che risultano direttamente dall'Ordinanza sulla patente di guida o dalla legge sul traffico stradale,

stabilendo così le condizioni e i requisiti, in particolare quelli igienici, test obbligatori e mascherine nonché divieti di accesso per la protezione dall'infezione da Coronavirus.

(7) Il Ministero dell'Economia e il Ministero degli Affari Sociali sono autorizzati, ai sensi dell'Art. 32 comma 2 dell'IfSG ad emanare Ordinanze congiunte per

1. il commercio al dettaglio,
2. il settore ricettivo,
3. l'industria alberghiera e della ristorazione, comprese le strutture ricettive e della ristorazione ai sensi dell'Art. 25 par. 1 comma 1 e par. 2 della GastG,
4. fiere, mostre e congressi
5. artigianato,
6. saloni di parrucchieri, massaggi, cosmetici, abbronzatura, unghie, tatuaggi e piercing, studi di pedicure mediche e non mediche,
7. luoghi di divertimento,
8. parchi di divertimento compresi quelli gestiti come attività itineranti ai sensi dell'Art. 55 par. 1 del Codice delle professioni artigianali, commerciali ed industriali (GewO) e
9. mercati ai sensi degli Articoli da 66 a 68 della GewO e stabilire le condizioni e i requisiti, in particolare quelli igienici, test obbligatori e mascherine nonché divieti di accesso per la protezione dall'infezione da Coronavirus.

(8) Ai sensi dell'Art. 32 comma 2 dell'IfSG, il Ministero degli Affari Sociali è autorizzato, di concerto con il Ministero competente pertinente, a stabilire con un'Ordinanza condizioni e requisiti, in particolare requisiti igienici, test obbligatori e mascherine nonché divieti di accesso per proteggersi dall'infezione da Coronavirus per altre strutture, imprese, offerte e attività, che non sono disciplinate separatamente nella presente disposizione di legge.

Art. 22

Autorizzazioni ad emanare Ordinanze sugli obblighi di quarantena

Ai sensi del comma 2 dell'Art. 32 dell'IfSG, il Ministero degli Affari Sociali è autorizzato ad emanare regolamenti mediante Ordinanza sugli obblighi di quarantena e altri obblighi e misure correlate per combattere il Coronavirus, in particolare

1. la quarantena delle persone malate, delle persone sospettate di avere contratto la malattia, delle persone sospettate di essere infette e delle persone, che hanno debellato la malattia in modo adeguato ai sensi dell'Art. 30 par. 1 comma 2 dell'IfSG,
2. l'obbligo per i familiari delle persone a contatto con persone risultate positive al Coronavirus e delle persone risultate positive all'autotest di sottoporsi a un test PCR o antigenico, ai sensi dell'Art. 28 par. 1 comma 1 della Legge sulla protezione dalle infezioni (IfSG)

nonché prescrivere deroghe e condizioni comprese ulteriori istruzioni a questo proposito.

Art. 23

Autorizzazioni ad emanare Ordinanze per il trattamento dei dati personali

Il Ministero degli Affari Sociali e il Ministero dell'Interno sono autorizzati, ai sensi dell'Art. 32 comma 2 dell'IfSG, a disciplinare con Ordinanza congiunta ulteriori dettagli sul trattamento dei dati personali tra autorità sanitarie, autorità di polizia locale e forze di polizia, nella misura in cui questo fosse necessario per motivi di protezione delle infezioni

1. per proteggere i funzionari delle forze dell'ordine e i dipendenti delle autorità di polizia locale dalle infezioni durante le operazioni,
2. predisporre, attuare, monitorare e far rispettare le misure previste dalla legge sulla protezione dalle infezioni,
3. perseguire i reati penali e gli illeciti amministrativi ai sensi della legge sulla protezione dalle infezioni e sulla base delle Ordinanze legali emanate e
4. verificare l'idoneità alla detenzione o all'alloggio così come la necessità di un alloggio isolato in strutture di detenzione e nelle carceri.

Art. 24

Reati amministrativi

Un reato amministrativo ai sensi dell'Art. 73 par.1a punto 24 dell'IfSG è commesso da chiunque, intenzionalmente o per negligenza

1. non indossa una maschera medica in violazione dell'Art. 3 par. 1, Art. 10 par. 6 comma 4 o Art. 11 par. 1 comma 2,
2. assiste a una manifestazione senza presentare il certificato di vaccinazione o di avvenuta guarigione a lui intestato o entra in una struttura senza presentare il certificato di vaccinazione o di avvenuta guarigione a lui intestato in violazione dell'Art. 4 par. 1 comma 2,
3. non rispetta l'obbligo di controllare il certificato comprovante l'esecuzione di un test, della vaccinazione o della avvenuta guarigione e non prende visione del documento di identità ufficiale o non utilizza le applicazioni (APP) elettroniche in violazione dell'Art. 6 anche in combinato disposto con l'Art. 6a, in combinato disposto con l'Art. 4 par. 1 comma 2 o Art. 5 par.1 comma 2 di volta in volta in combinato disposto con l'Art. 10 par. 1, Art. 10

par. 4 punto 1, Art. 10 par. 6 commi 2 o 3, Art. 11 par. 1 comma 1 punti 1 o 2, Art. 14 par. 1 comma 1, 3 o 4, Art. 14 par. 2 comma 3, Art. 14 par. 3, Art. 14 par. 4 comma 1 punti 1 o 2, Art. 15 par. 1, Art. 15 par. 2 comma 2, Art. 16 par. 1 comma 1, Art. 16 par. 2 comma 1 capoverso 2, Art. 16 par. 3 commi 1 o 2, Art. 17 par. 1 comma 1 punti 2 o 3 o Art. 17 par. 2 commi 1 o 3,

4. non presenta un concetto di igiene su richiesta dell'autorità competente o non fornisce informazioni sulla sua attuazione in violazione dell'Art. 7 par. 2,

5. non esclude le persone, che rifiutano in toto o in parte di fornire i loro dati di contatto a fronte della visita o dell'utilizzo della struttura o della partecipazione a un evento in violazione dell'Art. 8 par. 2,

6. fornisce dettagli di contatto inesatti in veste di persona presente in violazione dell'Art. 8 par. 3,

7. tiene un evento privato in violazione dell'Art. 9 par. 1 punti 2 o 3,

8. organizza un evento o un mercatino di Natale o una festa cittadina o folkloristica superando il numero di partecipanti consentito o la capacità ricettiva in violazione dell'Art. 10 par. 2 o Art. 11 par. 2 comma 1,

9. partecipa ad un evento senza presentare un certificato a lui intestato attestante l'esecuzione di un test o entra in un'istituzione senza presentare tale certificato a lui intestato in violazione dell'Art. 10 par. 1 punti 1, 2 o 4, Art. 10 par. 4 punto 1, Art. 10 par. 6 commi 2 o 3, Art. 11 par. 1 comma 1 punto 1, Art. 14 par. 1 comma 1 punti 1, 2 o 4, comma 3 o 4, Art. 14 par. 3 punti 1, 2 o 4, Art. 14 par. 4 comma 1 punto 1, Art. 15 par. 1 punti 1, 2 o 4, Art. 15 par. 2 comma 2, Art. 16 par.1 comma 1, Art. 16 par. 2 comma 1 capoverso 2, Art. 16 par. 3 comma 1 o 2, Art. 17 par. 1 comma 1 punto 2 o Art. 17 par. 2 comma 1 punti 1 o 3 o comma 3,

10. non presenta il concetto di igiene o non lo adegua immediatamente in violazione dell'Art. 10 par. 3 comma 1 o 2,

11. organizza un evento o allestisce ed organizza un mercatino di Natale o una festa cittadina o folkloristica senza elaborare un concetto di igiene o eseguire il trattamento dei dati in violazione dell'Art. 10 par. 5 comma 1, Art. 11 par. 2 comma 2 o Art. 13 par. 3 comma 1,

11a. allestisce un mercatino di Natale o organizza una festa cittadina o folkloristica o gestisce una discoteca, un club o un'altra struttura come il club in violazione dell'Art. 11 par.1 comma 1 punto 3 o dell'Art. 14 par. 4 comma 1 punto 3,

12. gestisce una sauna in violazione dell'Art. 14 par. 2 commi 1 e 2,

13. (abrogato)

14. gestisce una struttura culturale, ricreativa o di altro tipo o nell'ambito dei trasporti in violazione dell'Art. 14 par. 5 senza aver elaborato un concetto di igiene o aver effettuato un'elaborazione dei dati,
15. gestisce un ristorante, un luogo di intrattenimento, una mensa, una caffetteria, una mensa aziendale, un hotel o una struttura simile in violazione dell'Art. 16 par. 4 senza aver elaborato un piano di igiene o aver effettuato un trattamento dei dati,
16. gestisce un'attività di vendita al dettaglio, un negozio, un mercato, un'azienda commerciale o di servizi con traffico di clienti o una struttura simile senza elaborare un concetto di igiene o gestisce una struttura per la fornitura di servizi corporali senza effettuare il trattamento dei dati in violazione dell'Art. 17 par. 3 comma 1 o comma 2,
17. rimane fuori casa o da un altro alloggio senza un valido motivo in violazione dell'Art. 17a par. 2,
- 17a. serve o consuma alcolici o accende articoli pirotecnici (fuochi d'artificio) nei luoghi pubblici stabiliti dall'autorità di polizia locale competente e responsabile dei controlli in violazione dell'Art. 17b par. 1 o 2,
18. in qualità di lavoratore autonomo o libero professionista non si sottopone ai test né tanto meno permette la loro esecuzione o non conserva né tanto meno mette a disposizione le prove dell'avvenuta esecuzione dei test ed i loro risultati in violazione dell'Art. 18,
19. non finanzia né organizza test in qualità di gestore in violazione dell'Art. 19 par. 1 comma 3,
20. non provvede a redigere, presentare, adattare o elaborare un concetto di igiene in violazione dell'Art. 19 par. 2,
21. non esegue il trattamento dei dati in violazione dell'Art. 19 par. 4.

Art. 25

Entrata in vigore, scadenza

(1) La presente Ordinanza entra in vigore il 16 settembre 2021, a titolo di deroga l'Art. 21 entra in vigore già il giorno della promulgazione. Contemporaneamente cessa di essere in vigore l'Ordinanza Corona del 14 agosto 2021 (Gazzetta Ufficiale Federale pag. 714), modificata dall'Art. 1 dell'Ordinanza dell'11 settembre 2021 (emanata in emergenza ai sensi dell'Art. 4 della Legge sulla promulgazione e disponibile su Internet al sito <https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg>) non è più in vigore. I provvedimenti legislativi emanati in base all'Ordinanza Corona del 23 giugno 2020 (Gazzetta Ufficiale Federale pag. 483),

modificata da ultimo dall'Ordinanza del 17 novembre 2020 (Gazzetta Ufficiale Federale pag. 1052) o i provvedimenti legislativi emanati in base all'Ordinanza Corona del 30 novembre 2020 (Gazzetta Ufficiale Federale pag. 1067), modificata da ultimo dall'Ordinanza del 26 febbraio 2021 (Gazzetta Ufficiale Federale pag. 249) o emanati in base all'ordinanza Corona del 7 marzo 2021 (Gazzetta Ufficiale Federale pag. 273 e 339), modificata da ultimo dall'Ordinanza del 19 marzo 2021 (Gazzetta Ufficiale Federale pag. 298), o emanati in base all'Ordinanza Corona del 27 marzo 2021 (Gazzetta Ufficiale Federale pag. 343), modificata da ultimo dall'Ordinanza del 1. maggio 2021 (Gazzetta Ufficiale Federale pag. 417) o emanati in base all'Ordinanza Corona del 13 maggio 2021 (Gazzetta Ufficiale Federale pag. 431), modificata da ultimo dall'Ordinanza del 18 giugno 2021 (Gazzetta Ufficiale Federale pag. 501) o i provvedimenti legislativi emanati in base all'Ordinanza del 25 giugno 2021 (Gazzetta Ufficiale Federale pag. 550), modificata da ultimo dall'Ordinanza del 23 luglio 2021 (Gazzetta Ufficiale Federale pag. 665) o i provvedimenti legislativi emanati in base all'Ordinanza del 14 agosto 2021 (Gazzetta Ufficiale Federale pag. 714), modificata da ultimo dall'Art. 1 dell'Ordinanza dell'11 settembre 2021 (emanata in emergenza ai sensi dell'Art. 4 della Legge sulla promulgazione e disponibile in Internet sul sito <https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg>) continueranno ad essere in vigore fino alla loro scadenza ai sensi del par. 2 comma 2.

(2) La presente Ordinanza cessa di essere in vigore il 31 dicembre 2021. In deroga al comma 1, in data 15 dicembre 2021 cessano di essere in vigore l'Art. 12 par. 2 e l'Art. 17a. Allo stesso tempo cessano di essere in vigore tutti i provvedimenti legislativi emanati in base alla presente Ordinanza o alle Ordinanze di cui al par. 1 comma 2, a meno che non siano stati preventivamente abrogati.

Stoccarda, 15 settembre 2021

Il Governo del Land Baden-Württemberg:

Kretschmann

Strobl

Dr. Bayaz

Schopper

Bauer

Walker

Dr. Hoffmeister-Kraut

Lucha

Gentges

Hermann

Hauk

Razavi

Hoogvliet

Bosch